

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 dicembre 2003 e modificato nella seduta del 20 giugno 2005.

Art. 1- Qualificazione istituzionale

Il "CUAMM - Medici con l'Africa" (sorto nel 1950 come "Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari" e in passato conosciuto anche con la denominazione internazionale "C.U.A.M.M. – International College for Health Cooperation in Developing Countries") è un organismo per la cooperazione in campo sanitario con i paesi dell'Africa, riconosciuto ai sensi delle Leggi 1222/1971 e 49/1987 come Organizzazione non governativa (ONG) per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo ed ai sensi del Decreto Legislativo 460/1997 come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che costituisce una struttura operativa dell'"Opera S. Francesco Saverio", Fondazione di Religione ed Ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta.

Art. 2- Finalità

Il CUAMM si propone di contribuire, nello spirito del Vangelo, con prospettiva di servizio e senza fini di lucro:

- al processo di liberazione e di crescita di ogni uomo, specialmente dei più bisognosi e sofferenti;
- al miglioramento delle condizioni di salute delle popolazioni dei paesi africani;
- all'affermazione dei valori del diritto alla salute, della solidarietà internazionale, della giustizia e della pace.

Art. 3- Attività

Per raggiungere le proprie finalità il CUAMM promuove e attua tutte le iniziative che ritiene opportune ed adeguate allo scopo. In particolare esso s'impegna a svolgere attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di educazione allo sviluppo, di progettazione e realizzazione di programmi di cooperazione sanitaria, di formazione e aggiornamento, in Italia e in Africa, delle risorse umane, di studio e ricerca sui problemi della salute e dello sviluppo nei paesi africani.

Art. 4- Partecipazione: soggetti e organi

Concorrono alle attività e partecipano alla vita del CUAMM i seguenti soggetti e organi:

- Membri effettivi;
- Assemblea dei Membri effettivi e Comitato direttivo dell'Assemblea;
- Sostenitori CUAMM (persone o enti);
- Gruppi CUAMM (associazioni);
- Comitato di coordinamento dei Gruppi;
- Collegio CUAMM.

Art. 5- Membri effettivi

Possono essere **Membri effettivi** quelle persone che hanno dimostrato con il loro comportamento e la loro opera di condividere i principi e le finalità del CUAMM e sono disponibili a contribuire, in maniera significativa e con impegno a lungo termine, alla sua vita ed al suo sviluppo.

I membri effettivi costituiscono l'Assemblea di cui al successivo articolo.

Si diventa membri effettivi con domanda personale indirizzata al Presidente dell'Assemblea, che, dopo l'istruttoria del Comitato direttivo dell'Assemblea, la sottoporrà alla medesima per l'eventuale accettazione e al Consiglio di Amministrazione per la ratifica finale.

I membri effettivi sono tenuti a versare una quota annuale stabilita dall'Assemblea.

Si cessa di essere membri effettivi per dimissioni personali, per mancata partecipazione senza validi motivi a cinque consecutive Assemblee, per mancato versamento delle quote associative per

più di tre anni o per comportamenti ritenuti dal Consiglio di Amministrazione non conformi alla natura e alle finalità del CUAMM.

Art. 6- Assemblea dei Membri effettivi e Comitato direttivo dell'Assemblea

L'**Assemblea dei Membri effettivi** ha lo scopo di contribuire alla definizione delle linee strategiche, dei piani operativi e delle iniziative del CUAMM, formulando in merito indicazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione e al Direttore ed esprimendo pareri su i programmi, i bilanci e i rendiconti predisposti dal Direttore.

L'Assemblea nomina al suo interno il **Presidente dell'Assemblea**, con il compito di rappresentare, convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato direttivo e di trasmettere al Consiglio di Amministrazione e al Direttore le decisioni dell'Assemblea.

Compete all'Assemblea anche l'indicazione al Vescovo di alcuni nominativi di membri effettivi per la nomina nel Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente e si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, di regola a marzo e ottobre, ed in seduta straordinaria tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei membri o dalla maggioranza dei componenti del Comitato direttivo. In caso di assenza o impedimento del suo Presidente, l'Assemblea è presieduta da un altro membro del Comitato direttivo all'uopo delegato.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un quinto dei membri effettivi, e in seconda convocazione con il numero effettivo dei presenti e decide, in entrambi i casi, a maggioranza dei presenti.

Per il proprio funzionamento l'Assemblea può adottare un regolamento interno.

Il **Comitato direttivo dell'Assemblea** è composto dal Presidente dell'Assemblea e da altri quattro componenti, nominati dall'Assemblea tra i suoi membri; fanno inoltre parte di diritto del Comitato i membri effettivi nominati dal Vescovo nel Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'Assemblea.

Il Comitato ha il compito di:

- discutere e predisporre le proposte e i pareri da sottoporre all'Assemblea per la successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore;
- a richiesta del Direttore, esprimere pareri urgenti su proposte da lui formulate;
- istruire le domande dei membri effettivi da sottoporre all'Assemblea;
- informare l'Assemblea circa le decisioni del Consiglio di Amministrazione e le cancellazioni dei membri effettivi;
- nominare al proprio interno il **Segretario dell'Assemblea**, con il compito di redigere i verbali del Comitato e dell'Assemblea.

Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti. Esso è legalmente costituito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 7- Sostenitori CUAMM

Possono essere **Sostenitori CUAMM** persone, associazioni o enti che si riconoscono nelle finalità del CUAMM e ne sostengono i progetti e le iniziative.

Si diventa Sostenitori CUAMM, per la durata di tre anni, su proposta del Direttore, accolta dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'interessato.

Art. 8- Gruppi CUAMM

I **Gruppi CUAMM** sono associazioni autonome legalmente costituite che promuovono in definite

aree territoriali la diffusione degli ideali e il sostegno delle iniziative del CUAMM.

Diventano Gruppi CUAMM quelle Associazioni che, soddisfacendo ai requisiti essenziali specificati in un apposito documento ed impegnandosi ad attenersi a quanto previsto da un apposito protocollo di intesa ed a partecipare all'organismo di coordinamento di cui al successivo articolo, vengano riconosciute idonee dal Consiglio di Amministrazione.

Cessano di essere Gruppi CUAMM quelle Associazioni che cessino le attività direttamente collegate al CUAMM, o che vengano ritenute dal Consiglio di Amministrazione non più idonee.

Art. 9- Comitato di coordinamento dei Gruppi

Il **Comitato di coordinamento dei Gruppi** è composto da cinque componenti, eletti dai Presidenti dei Gruppi CUAMM al proprio interno; fanno inoltre parte di diritto del Comitato i membri nominati dal Vescovo nel Consiglio di Amministrazione su indicazione del Comitato.

Il Comitato ha il compito di:

- coordinare le attività dei Gruppi e raccordarle con quelle della sede centrale;
- promuovere la nascita di altri Gruppi;
- nominare al proprio interno il **Presidente del Comitato** con il compito di rappresentare, convocare e presiedere il Comitato e di redigere i verbali delle riunioni e di trasmettere al Consiglio di Amministrazione e al Direttore le decisioni del Comitato;
- discutere e predisporre proposte e pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore;
- dotarsi di un regolamento interno per il suo funzionamento;
- proporre al Vescovo alcuni nominativi di Presidenti di Gruppi per la nomina nel Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti. Esso è legalmente costituito in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 10- Collegio CUAMM

Il **Collegio universitario di Padova** ha il compito di ospitare e formare gli studenti di medicina e materie affini che intendono operare dopo la laurea, almeno per alcuni anni, come volontari del CUAMM. Il Collegio si propone di far maturare negli studenti una spiritualità missionaria e una cultura della solidarietà attenta e partecipe alla vita dell'Africa e dei poveri.

Il Collegio è retto da un **Responsabile**, che ne cura l'aspetto educativo e gestionale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, con incarico a termine, su proposta del Direttore, al quale risponde operativamente. Al Responsabile è affidato anche l'incarico di predisporre un regolamento interno del Collegio.

Art 12- Organi di amministrazione e rappresentanza legale

Il CUAMM è amministrato e legalmente rappresentato da:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Direttore;
- Rappresentanti paese.

Art. 12- Consiglio di Amministrazione e Presidente

Il CUAMM, in quanto struttura operativa della Fondazione "Opera S. Francesco Saverio", è retto dal Consiglio di Amministrazione di tale Fondazione, composto da otto consiglieri nominati dal

Vescovo di Padova, che ne è il Presidente di diritto e può farsi sostituire da un delegato. Competono quindi a tale Consiglio ed al suo Presidente le funzioni di indirizzo, controllo e promozione.

In particolare il **Consiglio di Amministrazione**:

- esprime le linee di indirizzo;
- delinea la pianificazione strategica;
- approva i piani operativi e ne controlla l'esecuzione;
- promuove le attività del CUAMM presso le istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- è il responsabile della gestione economica e finanziaria;
- nomina il Direttore, il Vicedirettore, i Rappresentanti paese ed il Responsabile del Collegio.

Al fine di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di persone competenti e attivamente impegnate, nonché di persone rappresentative delle diverse realtà con le quali il CUAMM è chiamato ad operare, il Vescovo, nelle sue designazioni, terrà conto delle indicazioni allo scopo formulate dall'Assemblea dei Membri effettivi, dal Comitato di coordinamento dei Gruppi e dal Direttore.

Il **Presidente** ha la rappresentanza legale del CUAMM per tutti gli atti relativi.

Il Vescovo nomina inoltre il **Collegio dei Revisori dei conti**, composto da tre membri.

Art. 13- Direttore

Il **Direttore** è il responsabile organizzativo e gestionale di tutte le attività del CUAMM; sceglie i collaboratori, sia quelli stabili che quelli cooptati per progetti a termine; propone un Vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento e il Responsabile del Collegio; propone e dirige i Rappresentanti Paese; partecipa, su richiesta del Presidente e senza diritto di voto, al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con un incarico a termine, di regola di durata triennale, rinnovabile. Egli gode di piena autonomia nell'organizzazione, rispondendone al Consiglio di Amministrazione, che può revocarlo.

In caso di sua assenza o di impedimento, il Direttore viene sostituito dal Vicedirettore.

Il Direttore ha la delega, conferitagli dal Presidente dell'“Opera S. Francesco Saverio”, di rappresentare legalmente la Fondazione in tutte le attività del CUAMM ed agisce nell'ambito dei poteri che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Direttore, la delega di rappresentanza legale dell'Organismo può essere conferita dal Presidente, temporaneamente e per scopi definiti, al **Vicedirettore**.

Art. 14- Rappresentanti paese

I **Rappresentanti paese (Country Representatives)** sono i rappresentanti legali del CUAMM nel paese in cui opera, con funzioni di gestione e programmazione locale. Sono proposti dal Direttore al Consiglio di Amministrazione, che li nomina e li revoca. Rispondono operativamente al Direttore.

Art. 15- Fonti finanziarie

Il CUAMM si sostiene finanziariamente con le risorse reperite dal Consiglio di Amministrazione e con le quote annuali dei membri effettivi, le oblazioni, i lasciti e i contributi provenienti da singole persone, gruppi ed enti pubblici e privati, ottenuti anche a seguito di specifiche iniziative.

Art- 16- Modifiche del Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato o revocato dal Consiglio di Amministrazione; proposte di modifica possono essere avanzate anche dall'Assemblea dei Membri effettivi, con voto espresso a maggioranza di due terzi.

Dopo due anni di sperimentazione il presente regolamento sarà comunque sottoposto ad una verifica ed eventualmente modificato.